



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Prot. n.531/T/16.77 del 19 agosto 2016

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: ESITO INCONTRO DAP-OO.SS. del 18 AGOSTO 2016 E OSSERVAZIONI SI.DI.PE. -Schemi dei Decreti del Ministro della giustizia concernenti la determinazione dei criteri per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ordinari e di incarico superiore-

Cari Colleghe e Colleghi,

ieri, 18 agosto 2016, si è tenuto l'incontro con le Organizzazioni sindacali convocato dal D.A.P. per la disamina degli schemi dei due decreti ministeriali relativi ai criteri per il conferimento al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria degli incarichi ordinari e superiori.

L'incontro è stato coordinato dal Vice Capo del Dipartimento, Massimo De Pascalis.

Per la parte pubblica erano presenti, oltre al predetto, il Direttore Generale del Personale e delle Risorse, Pietro Buffa, nonché il Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Francesco Cascini, che ben presto ha dovuto lasciare la riunione per altri impegni, e il Direttore Generale dell'esecuzione Penale Esterna, Lucia Castellano.

Il Si.Di.Pe. ha, innanzitutto, espresso il proprio disappunto per il breve termine concesso dall'Amministrazione alle Organizzazioni sindacali per la disamina dei due decreti in discussione, la cui delicatezza avrebbe reso opportuni tempi più adeguati.

Tenuto conto della complessità e della tecnicità della materia si rimanda, per completezza di informazioni, alle Osservazioni ed alle proposte contenute nell'allegata nota Prot. n.530/T/16.76 del 18 agosto 2016 che il Si.Di.Pe. ha illustrato nel corso dell'incontro e che è stata depositata per la sua allegazione al verbale.

La Parte pubblica ha assicurato che le questioni prospettate dai sindacati saranno oggetto di attento esame e che l'Amministrazione, ove le condividesse, non mancherà di tenerne conto apportando le opportune modifiche ai decreti esaminati.

Il Si.Di.Pe. , come è nel suo stile, nonostante i brevissimi tempi a disposizione prima della riunione per l'esame degli schemi dei provvedimenti, ha formulato le proprie argomentate osservazioni ed ha formulato articolate proposte per il superamento di alcune criticità, anche sulla base delle segnalazioni pervenute da parte dei colleghi dirigenti penitenziari dei ruoli di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna.

Il Si.Di.Pe. ha anche evidenziato che, sebbene sia meritorio lo sforzo dell'Amministrazione di regolamentare le materie dell'attribuzione degli incarichi e della mobilità, quantomeno al fine di fissare regole e procedure, tuttavia il risultato raggiunto non può essere soddisfacente, non solo per l'ampia discrezionalità che l'Amministrazione si è riservata, ma anche e soprattutto perché l'impianto delineato resta claudicante in ragione del fatto che il suo presupposto, quello della valutazione dei dirigenti penitenziari, è ancora del tutto mancante.

Difatti non è un caso che l'art.7 (Attuazione) dello schema di D.M. relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi ordinari preveda che "La valutazione dei criteri per il conferimento

1

Segretario Nazionale

c/o il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

degli incarichi dirigenziali è effettuata ai sensi dell'articolo 3 nella prima attuazione successiva all'adozione del presente decreto” e che il Direttore generale del personale e delle risorse deve provvedere “ entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, all'adozione dei provvedimenti organizzativi necessari alla compiuta attuazione del sistema di valutazione annuale dei dirigenti, che dovrà trovare applicazione dal 1° gennaio 2018”.

Infatti quella della valutazione è questione alla quale è strettamente collegata anche la retribuzione di risultato dei dirigenti penitenziari, oggi del tutto assente in quanto materia demandata al decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del primo accordo negoziale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Il Si.Di.Pe. a riguardo ritiene, che questo termine sarà ulteriormente differito. Depone in tal senso la circostanza che in risposta a domanda del Si.Di.Pe. l'Amministrazione ha dichiarato che non si sono ancora conclusi i lavori di quella commissione istituita per elaborare, con la collaborazione del Presidente dell'Organismo Indipendente di valutazione il sistema di valutazione dei dirigenti penitenziari.

Al contrario di altra organizzazione sindacale di categoria, che, oramai incomprensibilmente, ripete come un mantra la richiesta di apertura del tavolo negoziale, il Si.Di.Pe., che sa bene come con la stipula del contratto i dirigenti penitenziari perderebbero ogni utile aggancio economico al personale dirigente della polizia di Stato, ha chiarito che mai firmerebbe un contratto a costo zero e, men che meno, in assenza di preliminari e adeguate risorse finanziarie rivolte a coprire il *gap* di dieci anni di vacanza contrattuale dalla legge 154/2005 istitutiva della Carriera dirigenziale penitenziaria, affinché si possa attribuire ai dirigenti una retribuzione adeguata al livello dell'incarico, alle relative responsabilità ed agli obiettivi conseguiti.

A riguardo il Si.Di.Pe. ha chiaramente sottolineato che senza il reperimento di risorse economiche adeguate giammai firmerebbe un ipotetico accordo che intendesse assegnare al trattamento economico accessorio costituito dalla redistribuzione di un "frullato" delle risorse previste per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario oggi in godimento.

Questo sindacato, inoltre, ha evidenziato che la stipula di un contratto oggi farebbe perdere gli scatti retributivi dei 23 e 26 anni (questi ultimi sono ben due) che sono di imminente maturazione per moltissimi dirigenti penitenziari.

Nel corso della riunione si sono apprese diverse e importanti notizie dalla Parte pubblica.

Anzitutto si è appreso che l'orientamento dell'Amministrazione in materia di mobilità è quello di procedere gradualmente e per *step*.

Il primo *step* dovrebbe essere quello degli interpelli per le strutture interessate dal processo di riorganizzazione discendente dal D.P.C.M. n.84 del 2015. Si fa riferimento agli accorpamenti di alcuni P.R.A.P. ad altri e alla soppressione di Direzioni generali presso il D.A.P. , nonché delle Scuole, situazioni che, evidentemente, hanno determinato per molti dirigenti la perdita della sede.

Il successivo *step* dovrebbe essere, invece, quello dell'avvio delle procedure per l'assegnazione dei posti di funzione relativi ai dirigenti che hanno superato il limite massimo di durata dei 10 anni previsto dall'art.10 del decreto legislativo n.63/3006¹.

¹ Art.10 D.Lgs. n.63/2006; “1. Gli incarichi sono conferiti ai dirigenti penitenziari per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. 2. Lo stesso incarico può essere rinnovato una volta sola, per non oltre cinque anni.(...)”



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Altra interessante notizia è che l'Amministrazione intenderebbe omogeneizzare nei due decreti le tabelle ed i relativi punteggi afferenti agli incarichi già ricoperti. Una scelta che riteniamo più giusta oltre che di opportuna semplificazione.

Conclusivamente riteniamo possibile che, come già avvenuto in passato, alcune osservazioni sindacali, in particolare del Si.Di.Pe., unica organizzazione sindacale che ha presentato precise e argomentate osservazioni e proposte su ogni articolo dei due Schemi di decreto, possano trovare accoglimento e spazio nel testo definitivo degli stesi.

Naturalmente il Si.Di.Pe. continuerà a tenerVi informati.

Buon lavoro a tutti.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Prot. n.530/T/16.76 del 18 agosto 2016

Al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
➤ Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse,
ROMA

e per conoscenza:

Al Gabinetto del Ministro della Giustizia
ROMA

Oggetto: 1) Schema di decreto di determinazione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale ai sensi del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, nonché di individuazione dei criteri di conferimento degli incarichi temporanei;
2) Schema di decreto del Ministro della Giustizia recante la determinazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, delle categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione comparativa per l'individuazione dei dirigenti di carriera penitenziaria idonei al conferimento degli incarichi superiori, nonché contenente misure di coordinamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.84, finalizzate al conferimento dell'incarico superiore presso gli uffici interdistrettuali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
**- CONVOCAZIONE OO.SS. AL DAP 18 AGOSTO 2016-
-OSSERVAZIONI SI.DI.PE.-**

Con riferimento alla nota di convocazione dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali di codesta Direzione generale prot. n.0270053 del 09 agosto 2016, in merito agli schemi dei decreti indicati in oggetto, nel formulare severa rimostranza per il termine troppo breve concesso alle Organizzazioni Sindacali per offrire il loro contributo, si fa consegna, per ciascuno schema di decreto, delle seguenti osservazioni di questa organizzazione sindacale.

PREMESSA

Si deve anzitutto registrare che anche lo "Schema di decreto di determinazione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale ai sensi del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, nonché di individuazione dei criteri di conferimento degli incarichi temporanei", sinora mai sottoposto all'esame delle Organizzazioni sindacali, sposa anch'esso il modello della più totale discrezionalità utilizzato per lo Schema di decreto per il conferimento degli incarichi superiori, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 15



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

febbraio 2006, n. 63, a suo tempo inviato alle Organizzazioni sindacali¹ e sul quale il Si.Di.Pe. aveva, invero, già formulato le proprie osservazioni², che sono state però, purtroppo, al momento totalmente disattese.

In entrambi gli Schemi dei decreti, infatti, non solo permane una certa nebulosità nell'indicazione di alcuni titoli, ma gran parte del punteggio attribuibile al dirigente penitenziario è lasciato - adesso anche per gli incarichi ordinari - alla totale discrezionalità dell'Amministrazione, nella persona del Direttore Generale del Personale e delle Risorse.

§ 1

Schema di decreto di determinazione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale ai sensi del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, nonché di individuazione dei criteri di conferimento degli incarichi temporanei.

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

Nulla da osservare.

Art. 2

(Procedimento per il conferimento degli incarichi dirigenziali)

Nulla da osservare.

Art. 3

(Criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali)

1) Si osserva preliminarmente che la mera attribuzione di un coefficiente numerico ad ogni periodo di servizio prestato in ciascun incarico conferito al dirigente non soddisfa appieno il rispetto del criterio previsto dall'articolo 10 n. 3 lettera a) del Decr. Leg.vo n. 63/2006, di cui pure l'articolo in esame dovrebbe costituire la concreta applicazione.

Infatti, secondo la proposta dell'Amministrazione, la valutazione dei "risultati conseguiti nei programmi e negli obiettivi precedentemente assegnati" al dirigente penitenziario non attribuisce alcun punteggio aggiuntivo, rispetto a quello risultante dalla somma aritmetica dei punteggi derivanti dalla mera anzianità di servizio nelle sedi.

¹ con nota D.A.P. prot. GDAP-0211242-2016 del 20.06.2016

² con la nota Si.Di.Pe. Prot. n.516/T/16.62 del 29 giugno 2016



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

In sostanza, sia che il dirigente abbia conseguito i risultati attesi sia che non li abbia conseguiti, sia che abbia raggiunto gli obiettivi prefissati nei programmi precedentemente assegnati sia che non li abbia raggiunti, il punteggio a lui spettante è sempre lo stesso, legato esclusivamente al mero decorrere del tempo nei diversi incarichi.

D'altronde, il mancato rispetto della volontà del legislatore delegato su questo importante punto della riforma della dirigenza penitenziaria, deriva dalla mancata attivazione delle procedure di valutazione dei dirigenti pure previste dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 63/2006. Ma per la trattazione della materia della valutazione dei dirigenti si rinvia all'analisi dell'articolo 7 del D.M. in esame.

2) In ogni caso, riteniamo che non siano state adeguatamente differenziate le posizioni:

- dei direttori degli istituti di II e III Livello.

Per il III livello si propone di mantenere il punteggio di 1,00 e per il II livello si propone, invece, il punteggio di 1,20;

- dei direttori degli uffici di esecuzione penale esterna per i quali si propone la differenziazione per livelli (I, II e III) e per tipologia di incarico (ordinario o superiore), con gli stessi punteggi proposti per i dirigenti del ruolo di istituto penitenziario, ovvero sia:

- direttore UEPE I livello punti 1, 50;
- direttore UEPE II livello punti 1,20;
- direttore UEPE III livello punti 1,00.

Resta inteso che gli Uffici di Esecuzione penale esterna già costituiti presso i PRAP devono seguire il corrispondente punteggio previsto per gli Uffici di I livello (punti 1,50) o di incarico superiore (punti 2) previsti per gli uffici PRAP, secondo la previsione del D.M. 27 settembre 2007.

- dei direttori aggiunti di ufficio e dei vicedirettori di istituto penitenziario delle sedi ordinarie e per quelle di incarico superiore. Per le sedi di III livello e di II o I livello, si propone di mantenere il punteggio di 0,75; per le sedi di I livello, ove si tratti dell'unico vicedirettore, si propone il punteggio di 0,80; per le sedi di I livello di incarico superiore, ove si tratti dell'unico vicedirettore, si propone il punteggio di 0,85.

3) Riteniamo, poi, che al comma 2, lettera E), "Scuole e altri Servizi dirigenziali", vada eliminato il riferimento ai "Servizi", poiché non costituiscono posto di funzione dirigenziale che possa legittimare la previsione di un punteggio.



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

- 4) Il comma 4 prevede che *“L'incarico di reggente di altro istituto o ufficio, espletato in maniera continuativa nella stessa sede per un periodo superiore a sei mesi, è valutato con l'attribuzione della frazione di 1/25 del punteggio di cui al comma 1, per ciascun mese di reggenza”*.

A riguardo avevamo già osservato in precedenza che non condividevamo questa riduzione del punteggio per la reggenza “nella stessa sede”. Tuttavia, ove si intendesse mantenere questa posizione, è opportuno, per ragioni di equità, che allo stesso trattamento soggiaccia anche l'incarico di reggente di altro istituto o ufficio, espletato in maniera continuativa nel luogo di residenza del dirigente.

In tal senso il testo dovrebbe essere il seguente:

“L'incarico di reggente di altro istituto o ufficio, espletato in maniera continuativa nella stessa sede o nella sede di residenza, per un periodo superiore a sei mesi, è valutato con l'attribuzione della frazione di 1/25 del punteggio di cui al comma 1, per ciascun mese di reggenza”.

Resta inteso che il punteggio da attribuire ai titoli di servizio deve essere riferito al livello (1°, 2° o 3°) o alla tipologia (incarico ordinario o superiore) previsti dal decreto vigente all'epoca di svolgimento del servizio (D.M. 27 settembre 2007, D.M. 17 novembre 2015, D.M. 2 marzo 2016).

- 5) In relazione al comma 5, appare molto discrezionale, con la possibilità di assegnare ben 10 punti, la valutazione del criterio di cui al comma 1, lettera b), cioè quello relativo alle *“attitudini e capacità professionali del funzionario”*, per il quale *“si tiene conto”* di una serie di aspetti molto diversi e molto diversamente valutabili, anche esterni al percorso professionale del dirigente, quali la *“particolare specializzazione (...) culturale e scientifica desumibile dal percorso formativo e dalla formazione universitaria e postuniversitaria, dalle pubblicazioni”*.

Per quanto riguarda, poi, la valutazione in tale contesto *“degli ulteriori incarichi temporanei ricoperti”*, si rimanda alle osservazioni più avanti formulate in merito all'art. 5 (*Incarichi temporanei*) dello schema di decreto in esame.

In relazione al comma 6, ancor più immotivatamente discrezionale appare la possibilità di assegnare ben 20 punti al colloquio con il Signor Direttore Generale del Personale, facoltà che sbilancia, a netto favore dell'Amministrazione, la valutazione del dirigente aspirante all'incarico, depotenziando, di fatto, l'incidenza dei criteri oggettivi su si dovrebbe, invece, principalmente basare la scelta tra i diversi dirigenti aspiranti alla stessa sede di servizio.



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

La previsione di cui al n. 7 - di limitare la valutabilità dei titoli di servizio a quelli acquisiti dalla data di entrata in vigore della Legge n. 154/2006 - pare contrastare apertamente con quanto disposto dall'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 63/2006 che al n. 1 testualmente recita “Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza.” Si chiede, pertanto, che siano valutati tutti i servizi prestati nella carriera direttiva penitenziaria dalla data di assunzione.

- 6) Il comma 9 dell'articolo in esame prevede *“I punteggi di cui ai commi 2, 3 e 4, sono maggiorati dello 0,50 per ogni anno prestato presso sedi disagiate, individuate, ai soli fini del presente decreto, nella tabella A allegata”* al decreto.

Tale Tabella A individua, poi, tali *“sedi disagiate”* nelle seguenti: tutti gli istituti penitenziari della Sardegna; la C.C. Bolzano; la C.C. Aosta; la C.R. Tolmezzo; la C.R. Porto Azzurro; la C.R. Favignana; la C.R. Venezia Giudecca Femminile. Orbene, si chiede di chiarire sulla base di quali considerazioni la C.R. Venezia Giudecca Femminile è considerata sede disagiata.

- 7) Si propone di inserire dopo il comma 9 un altro comma che preveda l'assegnazione dell'incarico, a parità di punteggio, al funzionario che abbia la necessità di assistere un "familiare diretto" con handicap in situazione di gravità definito ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e che fruisce dell'indennità di accompagnamento, purché residente nella provincia della sede richiesta ovvero entro i 90 chilometri dalla stessa.

Per "familiare diretto" si dovranno intendere i genitori, i fratelli, il coniuge, il convivente legalmente riconosciuto, e i figli, anche adottivi e affidati.

Art.4 (Posti di funzione vacanti)

L'articolo prevede che, allorché i posti di funzione restino vacanti anche dopo l'esperimento, per la seconda volta, della procedura di cui all'art.10, comma 5, del D.lgs. n.63/2006, il Direttore Generale del Personale e delle risorse *“conferisce gli incarichi tenendo conto della sola anzianità di servizio”*.

Orbene, si ritiene che tale previsione sia modificata come segue: *“conferisce gli incarichi tenendo conto della sola minore anzianità di servizio”*.

Sarebbe, poi, opportuno, che il conferimento degli incarichi “d'ufficio” per assenza di aspiranti fosse limitato a tre anni, ex art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 63/2006, in caso di

5

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro-



@sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

assegnazione in via definitiva ed esclusiva alla sede, con previsione del punteggio aggiuntivo di 0,25 se è stato prestato un servizio con presenza effettiva superiore ai sei mesi e quindici giorni.

Sarebbe opportuno, inoltre, prevedere che il conferimento degli incarichi "d'ufficio" in caso di assegnazione in via provvisoria in servizio di missione fosse limitato a tre mesi, con mantenimento della sede di propria titolarità e con l'attribuzione della frazione di 1/25 del punteggio di cui al comma 1 dell'art.3 in caso di presenza effettiva superiore a quindici giorni al mese.

Comunque, va prevista l'esclusione, in entrambi i casi, dei funzionari che abbiano la necessità di assistere un "familiare diretto" invalido civile con connotazione di gravità definito ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e assegnatario dell'indennità di accompagnamento, purché residente nella provincia della sede di provenienza ed entro i 90 chilometri dalla stessa.

Per "familiare diretto" si dovranno intendere i genitori, i fratelli, il coniuge, il convivente legalmente riconosciuto, e i figli, anche adottivi e affidati.

Nel caso di assegnazione provvisoria va prevista anche l'esclusione, in entrambi i casi, dei funzionari con figli di età inferiore ai tre anni, anche adottivi e affidati.

Laddove non si voglia inserire nel testo del Decreto una dettagliata elencazione delle cause di esclusione dall'assegnazione "d'ufficio" dei posti vacanti, potrebbe bastare una generale richiamo alla normativa generale vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di mobilità, salvaguardando le esigenze personali e familiari dei dirigenti, in special modo quelle che nell'ordinamento giuridico sono oggetto di specifica tutela normativa. Si pensi, ad esempio, alle norme poste a tutela della maternità e dell'infanzia e della disabilità, alle norme a tutela dell'unità familiare e del ricongiungimento al coniuge appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, a quelle in materia di guarentigie politiche e sindacali e così via.

Art. 5 (Incarichi temporanei)

L'articolo in esame assume rilevanza anche, e non solo, in rapporto all'art. 3, comma 5, ai fini della valutazione del criterio di cui all'art.3, comma 1, lettera b) relativo alle "attitudini e capacità professionali del funzionario", per il quale "si tiene conto", appunto, anche "degli ulteriori incarichi temporanei ricoperti", concorrendo anche questi a consentire l'attribuzione di un punteggio che può raggiungere i 10 punti.

È, allora, opportuno analizzare con attenzione tali "Incarichi temporanei".



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

- 1) Nulla da obiettare sulla previsione di cui al comma 1, lett. a) dell'articolo in esame rispetto alla reggenza di istituti e uffici che si aggiungono all'incarico principale.
- 2) Per quanto riguarda la direzione di "servizi" si ritiene che il riferimento vada eliminato perché, come già detto al commento dell'art.3, comma 2, lettera E) i "servizi" non costituiscono posto di funzione dirigenziale che possa legittimare la previsione di un punteggio.
- 3) Per quanto riguarda gli altri incarichi, deve rilevarsi, anzitutto, la loro genericità e disomogeneità, elencando le lett. b), c) e d) incarichi di tipologia molto differenziata e non facilmente omologabile.

Per quanto riguarda la previsione alla lett. d) relativa a "esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento e disciplinati nell'ambito del Dipartimento, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo", occorre ricordare che con il richiamo all'art.9, comma 5, del D.Lgs. n.63/2006 si fa riferimento a quegli incarichi, che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari nella misura massima di 15, in virtù di un provvedimento formale vistato dalla Corte dei Conti, presupponendo tali incarichi il "congelamento" di equivalenti posti di funzione dirigenziale.

Ne consegue che ai fini del punteggio di cui all'art.3, comma 5. si deve fare riferimento solo alla tipologia di incarico di cui all'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n.63/2006 e devono conseguentemente essere espunte dal testo le nozioni di *"incarico di studio"* (comma 3), di *"incarico di ricerca"* (comma 4) e di *"incarico di consulenza"* (comma 5), che sembrano più attagliarsi alla discutibile prassi amministrativa del "titolificio", termine con il quale si vuole descrivere, in sintesi, la prassi di emanare "ordini di servizio" *ad hoc*, interni all'amministrazione, con lo scopo evidente di preconstituire competenze, accumulare punteggi ed accampare, appunto, pretese su futuri incarichi.

Conferma queste valutazioni la circostanza che al comma 2 dell'art.6 *"Gli incarichi temporanei non possono avere durata superiore a dodici mesi e non sono cumulabili"*.

Tale breve durata, atteso che per la registrazione degli incarichi ex art.9, comma 5, del D.Lgs. n.63/2006 l'organo di controllo richiede una durata triennale, consentirebbe di favorire e consolidare normativamente le discutibili prassi sopra richiamate.



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Art. 6

(Criteri di conferimento di incarichi temporanei)

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede anche che “ *Gli incarichi temporanei non possono avere durata superiore a dodici mesi e non sono cumulabili, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge*” e, aggiunge “*Non può essere conferito un incarico temporaneo prima del decorso di un anno dalla cessazione del precedente incarico temporaneo*”.

Riguardo la durata si è già sopra detto nel commento all'articolo 5 rispetto al suo rapporto con l'art.9, comma 5, del D.Lgs. n.63/2006 a riguardo dei “*compiti di studio, di consulenza e di ricerca*”.

La previsione del limite massimo di durata degli incarichi temporanei ha, però, anche un'altra implicazione, insieme alla previsione di non cumulabilità e del divieto di conferimento di un altro incarico temporaneo prima del decorso di un anno dalla cessazione del precedente incarico temporaneo.

Tali previsioni, infatti, pur se corrette sotto un profilo teorico generale - tanto a garanzia del dirigente quanto a garanzia dei principi di trasparenza e rotazione - appaiono di non facile applicazione pratica, pena il blocco dell'attività amministrativa, rispetto agli incarichi di cui all'art.5, comma 1.

Si fa riferimento, in particolare, all'incarico di “*referente dei contenzioso*”, che è un incarico tra l'altro caratterizzato dalla volontarietà; di “*funzionario istruttore*”, già sottoposto indirettamente a limiti in rapporto alla durata dei componenti del consiglio regionale di disciplina per il personale del corpo di polizia penitenziaria ex art.13, comma 11, del D.Lgs. n.449/92³; all'esercizio di “*funzioni ispettive*”, ove non si escluda l'attività ispettiva ordinaria nell'ambito dell'ufficio di appartenenza.

In tal senso, si pensi agli incarichi ispettivi che vengono conferiti di volta in volta dal Provveditore ai direttori a capo degli Uffici del Provveditorato, nell'ambito delle competenze di verifica, ivi comprese quelle ispettive di vigilanza e di controllo, sugli istituti penitenziari di competenza, secondo quanto previsto dal D. Lgs 444/92 e specificatamente dagli artt. 8-punto e) e 10-punti a) e g) e dalle successive fonti di rango secondario.

Tanto soprattutto se si considerano i casi di importanti vacanze degli organici regionali.

³ “*I componenti del consiglio centrale e dei consigli regionali di disciplina durano in carica due anni non rinnovabili*”.



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Art. 7

(Attuazione)

Preliminarmente si osserva che il comma 1 dell'articolo in esame, che recita *“La valutazione dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali è effettuata ai sensi dell'articolo 3 nella prima attuazione successiva all'adozione del presente decreto”*, non è chiaro nella sua formulazione e necessita di una riscrittura al fine di renderlo intellegibile nella sua finalità.

Quanto al resto, questa Organizzazione sindacale è ancora in attesa di conoscere le conclusioni alle quali è giunto il “gruppo di lavoro” composto dal Signor Direttore Generale del Personale e della Formazione e da alcuni dirigenti generali del D.A.P., i quali, coadiuvati dal Signor Direttore dell'Ufficio Studi e con la disponibilità del Signor Capo dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero della Giustizia, avrebbero dovuto studiare la materia della valutazione del personale dirigenziale con contratto pubblicistico (Vedi Ordine di Servizio n. 1196 del 07/10/2015, integrato con successivo Ordine di Servizio n. 1198 del 16/10/2015 del Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria).

Nelle premesse degli Ordini di Servizio citati si leggeva che è stata considerata la necessità di dare compiuta applicazione al sistema di valutazione stesso, visto il decreto legislativo n. 165 del 2001 – in particolare l'articolo 20 concernente la verifica dei risultati - ed il decreto legislativo n. 63 del 2006 sull'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria - in particolare l'articolo 13 concernente la valutazione annuale.

Si deve constatare che, ancora una volta, la valutazione dei dirigenti penitenziari non solo viene differita ad altra data, ma non viene per nulla considerata tra i criteri di conferimento degli incarichi ordinari (e di quelli superiori) come, invece, è espressamente previsto dall'articolo 10 n. 3 del Decr. Leg.vo n. 63/2006, che testualmente recita: *“Il conferimento degli incarichi si compie in applicazione dei seguenti criteri: a) risultati conseguiti nei programmi e negli obiettivi precedentemente assegnati.”*

Si persevera, come già fatto con il Provvedimento del Signor Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 18 giugno 2013 prima e poi con successivo P.C.D. del 16 febbraio 2015, nello spostare in avanti nel tempo l'attuazione delle procedure di valutazione.

Ebbene, questa Organizzazione sindacale rimane del parere che, stante l'attuale attribuzione ai dirigenti penitenziari del trattamento economico e giuridico dei dirigenti della Polizia di Stato, al momento, si debba far riferimento alle procedure di valutazione previste dall'articolo 62 del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 recante il *“Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”*.

9

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro-



@sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

L'assenza della valutazione dei dirigenti penitenziari e l'impossibilità, quindi, di attribuire loro la retribuzione di risultato, determina la necessità di reperire quanto prima le necessarie e adeguate risorse finanziarie utili alla stipula del primo contratto della dirigenza penitenziaria, di procedere a riformulare i DD.MM. sulle procedure di valutazione annuale e, quindi, quelli sull'attribuzione degli incarichi ordinari e di quelli superiori, salvaguardando la specificità e la peculiarità di una carriera, che è e rimane di diritto pubblico, anche alla luce della volontà politica espressa dal Governo e dal Parlamento dapprima con la Legge n.154/2005 e recentemente con la riforma della P.A. di cui alla Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Anche in questa occasione ribadiamo la richiesta, allorquando saranno reperite le adeguate risorse economiche per la stipula del primo accordo negoziale per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, di un impegno dell'Amministrazione a coprire il gap di vacanza contrattuale che ad oggi è pari a 10 anni rispetto all'istituzione della carriera stessa ed a fare quanto è possibile, affinché siano seguite le stesse modalità utilizzate per il personale della carriera prefettizia previste dall'art. 23 "Disposizioni di prima applicazione e transitorie" del D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316 "Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi", che per coprire meno di un anno di assenza di "contratto", dalla data di istituzione della carriera dirigenziale prefettizia⁴, così disponeva:

"1. Per il periodo dal 17 giugno 2000 al 31 dicembre 2000, **tenuto conto della mancata corresponsione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato**, ai funzionari prefettizi sono corrisposte le seguenti somme lorde:

prefetto.... L. 16.500.000.

viceprefetto.... " 12.000.000.

viceprefetto aggiunto... " 7.000.000

2. Le somme di cui al comma 1 sono erogate per l'80 per cento a titolo di retribuzione di posizione, e per il rimanente 20 per cento a titolo di retribuzione di risultato.

(...).

⁴ D.lgs. 19 maggio 2000, n. 139 "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266"



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

4. *La maggiorazione dell'indennità di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334⁵, va conglobata nello stipendio previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2, per la qualifica di prefetto nell'importo annuo in godimento.*"

Naturalmente, a decorrere dall'entrata in vigore del primo D.P.R. di recepimento dell'accordo negoziale per la dirigenza penitenziaria, si dovrà procedere, invece, all'attribuzione della retribuzione di posizione e di quella di risultato, graduandola sulla base del livello attribuito alla sede – I, II o III - ed all'incarico di funzione – ordinario o superiore - ricoperto da ciascun dirigente.

Art. 8 **(Pubblicità)**

Nulla da osservare.

⁵L. 2.10.1997 N.334, Art.1 -Trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico-:

"1. In attesa dell'estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in coerenza con la nuova struttura retributiva stabilita per la dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali, ferme restando la vigente articolazione in livelli di funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta per gli anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, un'indennità di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: a) lire 24 milioni per le funzioni di capo delle direzioni generali o di altri uffici centrali e periferici di livello pari o superiore; b) lire 18 milioni per ogni altra funzione. In presenza di particolari condizioni di complessità o rilevanza delle posizioni, ciascun Ministro può riconoscere una maggiorazione della indennità di cui alla lettera a) fino al 30 per cento del suo importo, nel limite delle risorse assegnate dal Ministro del tesoro in proporzione alle unità di personale in servizio al 1^a gennaio 1996.

2. L'indennità di cui al comma 1, nelle stesse misure e con i medesimi criteri, spetta al personale delle carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata a dirigente generale, nonché ai dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio, nonché ai dirigenti generali equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n.72, che non fruiscono di compensi o indennità aventi analoga natura, fatto salvo il trattamento di miglior favore, con onere a carico dei bilanci degli enti di appartenenza.(...)



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

§ 2

Schema di decreto del Ministro della Giustizia recante la determinazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63. delle categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione comparativa per l'individuazione dei dirigenti di carriera penitenziaria idonei al conferimento degli incarichi superiori, nonché contenente misure di coordinamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.84, finalizzate al conferimento dell'incarico superiore presso gli uffici interdistrettuali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

In via del tutto preliminare, atteso che il testo dello Schema di decreto in esame non si discosta sostanzialmente da quello precedentemente inviato alle Organizzazioni sindacali⁶, si devono confermare tutte le osservazioni generali già formulate dal Si.Di.Pe. con la nota Prot. n.516/T/16.62 del 29 giugno 2016, atteso che le stesse sono state, purtroppo, solo in minima parte considerate e, sulle questioni di fondo, sostanzialmente disattese.

In particolare, si richiamano le osservazioni relative alla valutazione, ai sensi e per gli effetti delle norme relative alla retribuzione di parte variabile, che il D.Lgs. n.63/2006 demanda alla procedura negoziale finalizzata ai D.P.R. di recepimento dell'accordo negoziale.

Anche in questo Schema di decreto, si rileva che non solo permane la nebulosità di alcuni titoli, ma gran parte del punteggio per il conferimento degli incarichi superiori che è attribuibile ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria è lasciato alla totale discrezionalità della Commissione di cui all'art.14 del D.lgs. n.63/2006.

Art. 1 (Definizioni)

Nulla da osservare.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

Nulla da osservare.

Art. 3 (Procedure per l'individuazione degli incarichi)

Nulla da osservare.

⁶ con nota D.A.P. prot. GDAP-0211242-2016 del 20.06.2016



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Art. 4 (Categorie di titoli)

Corre l'obbligo di segnalare che, ancora una volta viene disattesa la previsione di legge contenuta nell'articolo 7 n. 2, ultimo periodo del Decreto Legislativo n. 63/2006 che dispone che: *“Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare superiore alla censura di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o, nel giudizio di valutazione annuale di cui all'articolo 13, comma 3, un punteggio inferiore a sessanta centesimi”*,

Nel testo dello Schema di decreto ministeriale in esame nessun rilievo assumono i risultati conseguiti dal dirigente nel corso della sua carriera, sebbene l'articolo 7 innanzi citato preveda addirittura l'esclusione dalla procedura di selezione per il conferimento degli incarichi superiori dei dirigenti che non abbiano raggiunto un coefficiente minimo di valutazione prefissato per legge.

In sostanza, paradossalmente, in assenza, oramai da più di dieci anni - di procedure di valutazione validamente espletate e stante la situazione di stallo nell'applicazione dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 63/2006, non si comprende come potrà la Commissione prevista dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 63/2006 apprezzare in maniera oggettiva - non solo e non tanto sotto l'aspetto quantitativo - ma soprattutto sotto l'aspetto qualitativo gli incarichi espletati e le conseguenti responsabilità assunte dal dirigente penitenziario.

Si badi che questa osservazione viene formulata proprio perché, ai sensi dell'articolo 13 n. 1 del D.Lgs. n. 63/2006 la *“valutazione dei funzionari”* è finalizzata non solo alla *“verifica dei risultati conseguiti secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, ma anche *“ai fini della progressione in carriera”*: e l'attribuzione di un incarico superiore è, fatta eccezione per la nomina a dirigente generale penitenziario, il traguardo più alto al quale un dirigente penitenziario può aspirare nello sviluppo della sua carriera.

Valgano, pertanto, a questo proposito, le osservazioni già formulate all'articolo 7 dello schema di D.M. recante la determinazione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi di funzione dei dirigenti penitenziari di livello non generale ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63, nonché concernente l'individuazione dei criteri per il conferimento degli incarichi temporanei, con il quale si è inteso ancora una volta differire nel tempo la valutazione dei dirigenti.

La previsione di cui al n. 2 - di limitare la valutabilità dei titoli di servizio a quelli acquisiti nel quinquennio anteriore all'anno di comunicazione di cui all'art.3, comma 2 - pare contrastare

13

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro-



@sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

apertamente con quanto disposto dall'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 63/2006 che al n. 1 testualmente recita *“Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza”*.

Si chiede, pertanto, che siano valutati tutti i servizi prestati nella carriera direttiva penitenziaria dalla data di assunzione.

Resta inteso che il punteggio da attribuire ai titoli di servizio deve essere riferito al livello (1°, 2° o 3°) o alla tipologia (incarico ordinario o superiore) previsti dal decreto vigente all'epoca di svolgimento del servizio (D.M. 27 settembre 2007, D.M. 17 novembre 2015, D.M. 2 marzo 2016).

Art. 5 **(Incarichi espletati)**

1) Riteniamo che non siano stati adeguatamente differenziate le posizioni:

- dei direttori degli istituti di I livello (senza incarico superiore), di II e di III livello.
Per il I livello (senza incarico superiore) si propone il punteggio di 3,20, per il II livello di 3,10 e per il III livello di 3,00;
- dei direttori di ufficio esecuzione penale esterna per i quali si propone la differenziazione per livelli (I, II e III) e per tipologia di incarico (ordinario o superiore), con gli stessi punteggi proposti per i dirigenti del ruolo di istituto penitenziario, ovverosia:
 - direttore UEPE I livello punti 3,00;
 - direttore UEPE II livello punti 2,80;
 - direttore UEPE III livello punti 2,60.

Resta inteso che gli Uffici di Esecuzione penale esterna già costituiti presso i PRAP seguono il corrispondente punteggio previsto per gli Uffici di I livello (punti 3) o di incarico superiore (punti 4) degli uffici PRAP, secondo la previsione di cui al D.M. 27 settembre 2007.

- dei direttori aggiunti di ufficio e dei vicedirettori di istituto penitenziario delle sedi ordinarie e per quelle di incarico superiore. Per le sedi con più vicedirettori di III livello e di II o I livello si propone di mantenere il punteggio di 1,00; per le sedi di I livello ove si tratti dell'unico vicedirettore si propone il punteggio di 1,05; per le sedi di I livello di incarico superiore e si tratti dell'unico vicedirettore si propone il punteggio di 1,10.

14

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro-



@sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

- 8) Analogamente a quanto detto per lo Schema di decreto relativo a conferimento degli incarichi ordinari, al comma 1, lettera e) dello Schema di decreto in esame riteniamo che a , “Scuole e altri Servizi dirigenziali”, vada eliminato il riferimento ai “Servizi” poiché non costituiscono posto di funzione dirigenziale che possa legittimare la previsione di un punteggio.
- 9) Il comma 3 prevede che *“L'incarico di reggente di altro istituto o ufficio, espletato in maniera continuativa nella stessa sede per un periodo superiore a sei mesi, è valutato con la attribuzione della frazione di 1/12 del punteggio di cui al comma 1, per ciascun mese di reggenza”*.

Abbiamo già detto in precedenza che non condividevamo questa riduzione del punteggio per la reggenza “nella stessa sede”, tuttavia ove si intendesse mantenerla è opportuno, per ragioni di equità, che allo stesso trattamento soggiaccia anche l'incarico di reggente di altro istituto o ufficio, espletato in maniera continuativa nel luogo di residenza del dirigente.

In tal senso il testo dovrebbe essere il seguente:

“L'incarico di reggente di altro istituto o ufficio, espletato in maniera continuativa in maniera continuativa nella stessa sede o nella sede di residenza, per un periodo superiore a sei mesi, è valutato con la attribuzione della frazione di 1/12 del punteggio di cui al comma 1, per ciascun mese di reggenza”.

Ci compiaciamo che come richiesto dal Si.Di.Pe. è stato riformulato il comma 4 prevedendo che *“Ai fini del riconoscimento del punteggio, la Commissione considera esclusivamente gli incarichi o le funzioni formalmente assegnati”*.

Con questa formulazione che non fa più riferimento a *“atto formale dell'organo competente”* si supera il rischio che prima esisteva che fossero valutati solo gli incarichi conferiti dal D.A.P. e non anche quelli conferiti dai Provveditori .

Art. 6 (Responsabilità assunte)

Si confermano le osservazioni a riguardo già espresse dal Si.Di.Pe., con la nota Prot. n.516/T/16.62 del 29 giugno 2016 sullo Schema precedentemente inviato alle Organizzazioni sindacali, circa la non condivisione di un modello totalmente discrezionale utilizzato per la valutazione delle “Responsabilità assunte” da parte della Commissione di cui all'art.14 del D.lgs. n.63/2006, alla quale è rimesso di fare tale valutazione sulla base del generico parametro della



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

“qualità e complessità dell'incarico svolto dal funzionario, nonché gli ulteriori incarichi svolti rispetto a quelli di cui all'articolo”, sino ad un “punteggio non superiore a 15 punti”.

Appreziamo, comunque, che come richiesto dal Si.Di.Pe. l'articolo è stato riformulato rispetto all'originaria previsione che intendeva far valutare *“gli incarichi che si aggiungono alle attività conseguenti all'incarico di cui all'articolo 4”*. Sul punto era stato osservato, infatti, che se si trattava di attività conseguenti all'incarico esse sono responsabilità che, appunto, conseguono all'incarico principale ed, essendo da esso scaturenti, erano già ricomprese nella valutazione di quello principale; se, invece, si trattava di responsabilità scaturenti da incarichi aggiuntivi, che si vanno cioè a sommare a quelle degli incarichi normalmente espletati, allora appariva necessario individuare analiticamente ed ex ante quali fossero le responsabilità assunte in aggiunta a quelle ordinarie e con quale punteggio sia da valutare ciascuna di esse.

In ogni caso si conferma che, a parere di questa Organizzazione sindacale non debbano trovare ampio spazio gli incarichi quali consigli, commissioni di concorso, di studio, gruppi di lavoro ecc., non tanto e non solo perché si tratta di incarichi a contenuto burocratico propri dell'Amministrazione Centrale e non di incarichi che concretizzano quella attività amministrativa ad alto contenuto di operatività che è propria della dirigenza penitenziaria e che si sostanzia nell'attività svolta nelle strutture periferiche dell'Amministrazione (Istituti, UEPE e Provveditorati), ma anche e soprattutto perché si tratta di attività da sempre (ed oggi ancor di più a causa delle scarse risorse finanziarie) precluse ai dirigenti operanti nelle sedi periferiche.

Peraltro, si deve evidenziare che, anche in sede centrale, non è mai stata curata alcuna rotazione di incarichi che, di fatto, ruotano sempre attorno agli stessi dirigenti. In ogni caso è necessario che le direttive Dipartimentali sopra citate siano riviste.

Si vuole fare espressamente riferimento alla vigente lettera circolare del D.A.P.-Direzione Generale del Personale e della Formazione GDAP-0236154-2011 del 13.06.2011 che impone ai Direttori Generali ed ai Provveditori *“di procedere alla riconsiderazione degli incarichi di missione conferiti a personale proveniente da differenti e distanti sedi di servizio (docenze, componenti di commissioni e simili) avvalendosi, ove possibile e compatibilmente con il servizio da svolgere, della collaborazione professionale del personale in loco o, in alternativa, secondo il c.d. criterio della viciniorietà”*, direttiva, questa, confermata anche dalla nota del D.A.P.-Ufficio del Capo del Dipartimento-Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni GDAP-0284400-2011 del 21.07.2011, che impone come criterio per la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro una *“attenta*





Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

valutazione delle sedi di provenienza dei componenti e segretario individuati al fine di ridurre i costi connessi ad eventuali servizi di missione”.

Infatti, come già osservato, a ciò consegue che, come storicamente provato, i funzionari delle sedi periferiche, rispetto a quelli dell'Amministrazione Centrale, risulterebbero penalizzati nella valutazione.

Art. 7 **(Percorsi formativi seguiti)**

Anche per questo articolo si devono confermare le osservazioni già formulate dal Si.Di.Pe., con la nota Prot. n.516/T/16.62 del 29 giugno 2016 sullo Schema precedentemente inviato alle Organizzazioni sindacali⁷, restandone invariata la formulazione.

Difatti, la Commissione di cui all'art.14 del D.lgs. n.63/2006, con la più ampia discrezionalità *“valuta il percorso formativo seguito dal funzionario ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo, attribuendo un punteggio non superiore a 10 punti”*, senza che la norma ponga una definizione precisa dei titoli valutabili e del loro valore specifico.

Si ritiene, invece, che per questa categoria di titoli la norma di riferimento non può che essere l'articolo 6 del decreto Legislativo n. 63/2006.

Infatti, i titoli di formazione e aggiornamento presi in considerazione dall'art.6 del D.Lgs. n.63/2006 per <<assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione>> sono solo quelli previsti al comma 2, cioè: << a) la formazione iniziale di durata di diciotto mesi; b) i corsi obbligatori di formazione permanente su tematiche di interesse dell'Amministrazione da tenersi almeno ogni due anni; c) le iniziative di aggiornamento e formazione per i dirigenti generali penitenziari su tematiche di specifico interesse professionale>> che, a norma del 3° comma, <<sono effettuate a cura dell'Istituto superiore di studi penitenziari>>.

D'altra parte, diversamente opinando, si finirebbe ancora una volta col favorire quei funzionari che, svolgendo incarichi di minore complessità e responsabilità, hanno più tempo per partecipare a corsi per la formazione personale.

⁷ con nota D.A.P. prot. GDAP-0211242-2016 del 20.06.2016



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

I titoli formativi, quindi, andranno preventivamente individuati soltanto tra quelli previsti dai commi 2), lettere a) e b) del citato articolo 6 ed a ciascuno di essi andrà prevista l'attribuzione di uno specifico, oggettivo e predefinito punteggio.

Arti. 8 (Colloquio)

Si è già detto che si ritiene il "colloquio", per l'amplessissima discrezionalità che comporta, non sia uno strumento adeguato e coerente per la valutazione di titoli.

Assegnare al colloquio tale funzione, per di più attribuendo alla Commissione la facoltà di assegnare un punteggio così elevato, significa, di fatto, demandare alla totale discrezionalità della Commissione stessa la valutazione dei titoli prodotti dal dirigente e l'attribuzione del relativo punteggio, in contrasto con l'art.7, comma 2, del D.Lgs. n.63/2006 che demanda tutto ciò al decreto ministeriale prevedendo che *<<Con decreto del Ministro (...) sono determinati con cadenza triennale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge⁸, le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilità assunte, nonché ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli, nonché il coefficiente minimo di idoneità all'incarico che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli>>*.

Peraltro, lasciare alla totale discrezionalità della Commissione ex art.14 D.Lgs. n.63/2006 l'attribuzione del punteggio per queste categorie di titoli sembra in contrasto con il carattere oggettivo dei criteri richiesto dall'art.1, comma 1, lett. e) della legge, che di seguito si trascrive *<<e) individuazione di criteri obiettivi per l'avanzamento di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione degli incarichi espletati, delle responsabilità assunte, dei percorsi di formazione seguiti;>>* .

A questo proposito, si conferma che le categorie di titoli afferenti i percorsi formativi seguiti e le responsabilità assunte devono, invece, essere anch'esse preventivamente individuate con indicazione analitica dei punteggi da attribuire alle stesse.

La normativa di riferimento, infatti, - cioè l'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 63/2006 - non prevede alcuna differenziazione tra le diverse categorie di titoli ai fini dell'individuazione dei relativi punteggi.

⁸ L. 27 luglio 2005, n. 154 <<Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria>>



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Si evidenzia, infine, che, a differenza di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo in esame, la norma istitutiva della Commissione di valutazione - l'art. 7 n. 3 del D.Lgs. n. 63/2006 - non prevede che i titoli siano valutati ed i punteggi siano loro attribuiti *“valutandone la funzionalità e la coerenza rispetto all'incarico da conferire”*. La legge prevede, invece, che la Commissione si limiti ad individuare i funzionari idonei al conferimento degli incarichi superiori, sulla base di categorie di titoli e di punteggi oggettivamente predefiniti e precostituiti, fissando all'uopo il coefficiente minimo di idoneità all'incarico, che, comunque, non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli valutabili.

Art. 9

(Sanzioni disciplinari)

Nulla da osservare.

Art. 10

(Idoneità e attribuzione dell'incarico)

Nulla da osservare.

Art 11

(Norme di coordinamento)

Si premette, sotto un profilo generale, che si tratta di una norma che ricorda che, nonostante il trasferimento dei dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna ad un altro dipartimento, cioè al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità,

- a norma dell'art.2, comma 1, del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154” <<**La carriera dirigenziale penitenziaria è unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari**>>
- a norma dell'art.3 del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 << 1. I funzionari si ripartiscono nei ruoli di dirigente di istituto penitenziario, dirigente di esecuzione penale esterna (...) 2. Ogni ruolo prevede la qualifica di dirigente penitenziario; **all'apice i ruoli convergono nella qualifica unitaria di dirigente generale**>>.

L'art.11 dello Schema di decreto interviene per rimediare ad una separazione di fatto della carriera non supportata da una norma di legge, cosicché introduce una opportuna norma secondaria quale elemento di congiunzione formale tra i due dipartimenti per l'attribuzione degli incarichi presso gli Uffici di esecuzione penale esterna.



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

A nostro avviso, tuttavia, occorre che la norma introdotta preveda che per gli incarichi superiori dei dirigenti di esecuzione penale esterna la Commissione di valutazione di cui all'art.14 del D.Lgs. n.63/2006 sia integrata dal Direttore Generale dell'Esecuzione Penale esterna e che il parere per il conferimento dell'incarico sia attribuito al Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

In tal senso si propone che il comma 2 dell'art.11 dello schema di decreto sia riformulato come segue:

“Ai fini dell'attribuzione degli incarichi superiori del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ai dirigenti generali di esecuzione penale esterna, uno dei tre dirigenti generali della Commissione di valutazione di cui all'art.14 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n.63, è il Direttore Generale dell'esecuzione penale esterna. La Commissione, quando dichiara l'idoneità dei funzionari di cui al comma 1, informa il Direttore generale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo nonché il Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, il quale esprime le proprie valutazioni per l'emissione del provvedimento di conferimento dell'incarico”.

Art. 12 (Pubblicità)

Nulla da osservare.

Art. 13 (Efficacia)

Nulla da osservare.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto il Si.Di.Pe. confida in un intervento correttivo degli Schemi dei decreti esaminati, se non anche in un ripensamento complessivo delle strategie di gestione del personale della dirigenza penitenziaria, più coerenti con gli obblighi di negoziazione stabiliti nella materia dalla legislazione vigente. Infatti, i tentativi sinora esperiti di applicare parzialmente la legge n. 154/2005 ed il D.Lgs. n. 63/2006, senza rispettare l'organicità e la sistematicità dell'impianto normativo, hanno prodotto soltanto una serie notevole di contenziosi, che saranno destinati ad aumentare se si persevererà in questa direzione. D'altronde, la giurisprudenza sinora formatasi sulle questioni della mobilità, del conferimento degli incarichi ordinari e di quelli superiori ha più volte censurato il comportamento dell'Amministrazione, stigmatizzando, tra l'altro, proprio l'eccessiva discrezionalità dell'azione amministrativa e la carenza di criteri e prassi oggettive e trasparenti.

20

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro-



twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione

Si ringrazia per l'attenzione che sarà riservata alle osservazioni formulate dal Si.Di.Pe. e si resta in attesa di conoscere gli sviluppi dei provvedimenti esaminati.

Cordialmente,

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

m dg - GDAP
PU - 0270053 - 09/08/2016



Ai rappresentanti delle OO.SS.

SLDI.PE.
Via Vinicio Cortese, 2
88100 CATANZARO

D.P.S. Dirigenza Penitenziaria
Sindacalizzata
Corso Umberto, 174
Monterosso Calabro

Federazione Nazionale Sicurezza CISL
Via dei Mille, 36
00185 - ROMA

F.P. C.G.I.L.
Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

Federazione CONFESAL- UNSA
Via della Trinità dei Pellegrini, 1
00186 ROMA

U.I.L. P.A.
Via Emilio Lepido, 46
00157 - ROMA

OGGETTO: schema di decreto del Ministro della Giustizia recante la determinazione delle categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali superiori ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI


Si fa seguito alla ministeriale del 20 giugno u.s. n. 0211242 per trasmettere lo schema di decreto sulla materia in oggetto, opportunamente rimodulato avuto riguardo alla previsione di misure di coordinamento e raccordo tra le attività del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. e il Direttore Generale del Personale, delle Risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.

Si trasmette altresì lo schema di decreto di determinazione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale ai sensi del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, nonché di individuazione dei criteri di conferimento degli incarichi temporanei.

Sugli schemi dei decreti in parola è indetta apposita riunione che si terrà il giorno 18 agosto p.v., ore 12.00.

Le SS.LL. sono pertanto convocate per tale data presso questo Dipartimento.

IL DIRETTORE GENERALE


Pietro Buffa

Schema di decreto del Ministro della Giustizia recante la determinazione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi di funzione dei dirigenti penitenziari di livello non generale ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, nonché concernente l'individuazione dei criteri di conferimento degli incarichi temporanei.



Al Ministro della Giustizia

VISTA la legge 27 luglio 2005, n. 154, recante *Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria*;

VISTO il Decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante *Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154*;

VISTO in particolare l'articolo 10 del predetto decreto legislativo, che individua i criteri per il conferimento degli incarichi ai dirigenti penitenziari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016 concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione e delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

VISTO, in particolare, l'articolo 11, comma 3, del predetto decreto del Ministro della giustizia, che stabilisce che con successivi decreti si provvede a individuare i criteri di conferimento degli incarichi anche temporanei ai dirigenti presso l'amministrazione centrale e periferica;

CONSIDERATO che il conferimento degli incarichi deve essere effettuato tenuto conto delle prioritarie esigenze istituzionali e funzionali dell'amministrazione penitenziaria e della necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa e che gli stessi incarichi dirigenziali sono attribuiti con l'obiettivo di porre il funzionario al centro del processo di valorizzazione della sua persona e della sua capacità professionale.

RITENUTO che l'amministrazione deve assicurare la rotazione degli incarichi al fine di garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, nonché di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti, compatibilmente con il principio di continuità



Il Ministro della Giustizia

dell'azione amministrativa, con la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti negli ambiti e settori di attività, avuto riguardo a quelli con elevato contenuto tecnico;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto definisce i criteri e disciplina le modalità di conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;
 - b) «Amministrazione», l'Amministrazione penitenziaria;
 - c) «funzionario», il personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria;
 - d) «Dipartimento», il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
 - e) «Direttore generale», il Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Art. 2

(Procedimento per il conferimento degli incarichi dirigenziali)

1. Il conferimento degli incarichi è effettuato previo espletamento delle procedure di comunicazione dei posti disponibili previste dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilità all'assunzione degli incarichi.

Art. 3

(Criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali)



Al Ministro della Giustizia

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo, per il conferimento degli incarichi ai funzionari presso le sedi di servizio dell'Amministrazione, si tiene conto dei seguenti criteri:

- a) risultati conseguiti nei programmi e negli obiettivi precedentemente assegnati;
- b) attitudini e capacità professionali del funzionario;
- c) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire.

2. Ai fini della valutazione del criterio di cui al comma 1, lettera a), si tiene conto della pluralità degli incarichi dirigenziali svolti senza demerito, della natura delle funzioni esercitate e della estensione territoriale della circoscrizione di riferimento, nonché della durata, del livello e della complessità degli incarichi precedenti, sulla base dei seguenti titoli e relativi punteggi:

A) Amministrazione centrale

- 1) *Direttore di ufficio, individuato come incarico superiore* p. 2,00
- 2) *Direttore di ufficio* p. 1,50
- 3) *Direttore aggiunto di ufficio* p. 0,75

B) Provveditorati regionali

- 1) *Direttore di ufficio, individuato come incarico superiore* p. 2,00
- 2) *Direttore di ufficio* p. 1,50
- 3) *Direttore aggiunto di ufficio* p. 0,75

C) Istituti penitenziari

- 1) *Direttore di istituto, individuato come incarico superiore* p. 2,00
- 2) *Direttore di istituto di I livello* p. 1,50
- 3) *Direttore di istituto di II e III livello* p. 1,00
- 5) *Vice direttore di istituto* p. 0,75

D) Uffici Esecuzione Penale Esterna

- 1) *Direttore di ufficio locale* p. 1,00

E) Scuole e altri Servizi dirigenziali

- 1) *Direttore* p. 1,00

3. Il punteggio di cui comma 2 è attribuito per ciascun anno ed è riconosciuto solo quando è stato prestato un servizio con presenza effettiva superiore ai sei mesi e quindici giorni.

4. L'incarico di reggente di altro istituto o ufficio, espletato in maniera continuativa nella stessa sede per un periodo superiore a sei mesi, è valutato con la attribuzione della frazione di 1/25 del punteggio di cui al comma 1, per ciascun mese di reggenza.



Il Ministro della Giustizia

5. Ai fini della valutazione del criterio di cui al comma 1, lettera b), si tiene conto della conoscenza di specifici aspetti tecnici, degli ulteriori incarichi temporanei ricoperti, delle specifiche competenze organizzative acquisite, nonché dei rapporti interni ed esterni, della particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dal percorso formativo e dalla formazione universitaria e postuniversitaria, dalle pubblicazioni scientifiche del dirigente interessato, con attribuzione di un punteggio non superiore a 10.

6. Ai fini della valutazione del criterio di cui al comma 1, lettera c), si procede, attribuendo un punteggio non superiore a 20 punti, a un colloquio con il Direttore generale e si tiene conto dei particolari obiettivi e programmi da realizzare, della complessità di gestione dell'ufficio o della struttura desunta dagli specifici aspetti interni od organizzativi, derivanti dal numero del personale assegnato, dal numero e tipologia dei detenuti, o dei condannati presi in carico o da specifiche condizioni ambientali, nonché del servizio già prestato nell'ufficio da conferire da oltre un decennio, in conformità alla durata massima dell'incarico prescritta dall'articolo 10 del decreto legislativo.

7. Per il conferimento degli incarichi sono valutati i titoli di cui comma 2, acquisiti dalla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 2005, n. 154.

8. Il punteggio di cui al comma 5 è ridotto, tenuto conto della sanzione disciplinare inflitta dalla data di cui al comma 7, nella misura che segue:

- a) censuraper ogni sanzione p. 0,50;
- b) riduzione dello stipendioper ogni sanzione p. 1,50;
- c) sospensione dalla qualifica fino a tre mesiper ogni sanzione p. 2,00;
- d) sospensione dalla qualifica superiore a tre mesi..... per ogni sanzione p. 3,50.

9. I punteggi di cui ai commi 2, 3 e 4, sono maggiorati dello 0,50 per ogni anno prestato presso sedi disagiate, individuate, ai soli fini del presente decreto, nella tabella A allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.

Art. 4

(Posti di funzione vacanti)

1. In caso di posti rimasti vacanti il Direttore generale dà avvio a una nuova procedura di comunicazione ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo, e se la procedura ha nuovamente esito negativo, conferisce gli incarichi tenendo conto della sola anzianità di servizio.

Art. 5

(Incarichi temporanei)



Il Ministro della Giustizia

1. Costituiscono incarichi temporanei:

- a) la reggenza di istituti, uffici e servizi penitenziari che si aggiungono all'incarico principale;
- b) gli incarichi conferiti in considerazione dell'incarico svolto nell'ufficio di appartenenza o comunque attribuiti dall'Amministrazione o su designazione di essa, quali la nomina a presidente o componente di collegi, commissioni o gruppi di lavoro;
- c) gli incarichi di referente del contenzioso, di funzionario istruttore nei procedimenti disciplinari, di docente nei corsi di formazione ed aggiornamento del personale dell'Amministrazione;
- d) l'esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento e disciplinati nell'ambito del Dipartimento, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo.

3. L'incarico di studio ha per oggetto il conferimento di un'attività di studio per la quale è prevista la elaborazione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

4. L'incarico di ricerca consiste in un'attività speculativa secondo un programma definito dall'Amministrazione conferente.

5. L'incarico di consulenza ha per oggetto la richiesta di pareri e valutazioni ad esperti in materie di interesse dell'Amministrazione.

6. L'autorizzazione all'esercizio di incarichi la cui richiesta proviene da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ovvero da soggetto privato è resa, previa istruttoria, curata dalla Direzione generale, entro trenta giorni dalla richiesta. La Direzione generale verifica l'assenza di cause di incompatibilità o la presenza di situazioni di conflitto di interessi con l'attività istituzionale e gli obiettivi conferiti al dirigente interessato.

Art. 6

(Criteri di conferimento di incarichi temporanei)

1. Il conferimento di incarichi temporanei, individuati a norma dell'articolo all'articolo 5, avviene, nei casi di urgenza di provvedere e nell'impossibilità di procedere in via definitiva alla copertura dell'ufficio, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) competenze e capacità professionali dei dirigenti;
- b) natura e caratteristiche dell'incarico da conferire in relazione ai programmi da realizzare;
- c) attinenza alle funzioni assegnate;



Il Ministro della Giustizia

d) rotazione negli incarichi, al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente;

e) salvaguardia delle esigenze di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

2. Gli incarichi temporanei non possono avere durata superiore a dodici mesi e non sono cumulabili, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge. Non può essere conferito un incarico temporaneo prima del decorso di un anno dalla cessazione del precedente incarico temporaneo.

3. Il Dipartimento trasmette al Ministro, con cadenza almeno semestrale, un elenco dei provvedimenti adottati di conferimento, revoca e rinnovo degli incarichi temporanei nonché una relazione esplicativa dei criteri seguiti per l'adozione dei suddetti provvedimenti, corredata dai dati relativi ai trattamenti di missione corrisposti per i relativi incarichi.

Art. 7

(Attuazione)

1. La valutazione dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali è effettuata ai sensi dell'articolo 3 nella prima attuazione successiva all'adozione del presente decreto.

2. Il Direttore generale provvede, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, all'adozione dei provvedimenti organizzativi necessari alla compiuta attuazione del sistema di valutazione annuale dei dirigenti, che dovrà trovare applicazione dal 1° gennaio 2018.

Art. 8

(Pubblicità)

1. Le procedure di comunicazione dei posti disponibili ed i provvedimenti di conferimento degli incarichi sono tempestivamente pubblicati sul sito *internet* del Ministero.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma,

Il Ministro
Andrea Orlando



Al Ministro della Giustizia

Tabella A

Tutti gli istituti penitenziari della SARDEGNA
C.C. BOLZANO
C.C. AOSTA
C.R. TOLMEZZO
C.R. PORTO AZZURRO
C.R. FAVIGNANA
C.R. VENEZIA GIUDECCA FEMMINILE

Schema di decreto del Ministro della Giustizia recante la determinazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, delle categorie dei titoli di servizio ammesse ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione dei dirigenti di carriera penitenziaria idonei al conferimento degli incarichi superiori, nonché contenente misure di coordinamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, finalizzate al conferimento dell'incarico superiore presso gli uffici interdistrettuali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.



Al Ministro della Giustizia

VISTO l'articolo 2 della legge 27 luglio 2005, n. 154, recante *Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria*;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante *Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154*;

VISTO in particolare l'articolo 7, comma 2, del predetto decreto legislativo, per il quale, ai fini della definizione dei criteri di massima da adottare nella valutazione comparativa per l'individuazione dei dirigenti idonei al conferimento degli incarichi superiori, con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono determinati con cadenza triennale, le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilità assunte, nonché ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli, nonché il coefficiente minimo di idoneità all'incarico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015 concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016 concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione e delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

RITENUTA la necessità di provvedere a una nuova definizione dei criteri di



Il Ministro della Giustizia

valutazione comparativa per il conferimento degli incarichi dirigenziali superiori dell'Amministrazione penitenziaria, già previsti con efficacia triennale dal decreto del Ministro della giustizia 15 novembre 2013;

RITENUTO che occorre adottare misure di coordinamento e raccordo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 tra le attività del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ai fini del conferimento dell'incarico superiore presso gli uffici interdistrettuali individuati dall'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

SULLA PROPOSTA del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ...

DECRETA

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;
- b) «regolamento», il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;
- c) «Amministrazione», l'amministrazione penitenziaria;
- d) «Dipartimento», il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- e) «Provveditorato», il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria;
- f) «Direttore generale», il Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- g) «Commissione», la Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 per la dichiarazione di idoneità dei dirigenti penitenziari a ricoprire gli incarichi superiori;



Il Ministro della Giustizia

h) «funzionario», l'appartenente al personale di carriera dirigenziale penitenziaria.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione dei dirigenti idonei al conferimento degli incarichi superiori, il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilità assunte, nonché ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli, nonché il coefficiente minimo di idoneità all'incarico.
2. Sono altresì adottate le misure di coordinamento e raccordo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento, per lo svolgimento delle attività del Direttore generale del Dipartimento e del Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità finalizzate al conferimento dell'incarico superiore presso gli uffici interdistrettuali individuati dall'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015.

Art. 3

(Procedure per l'individuazione degli incarichi)

1. Il Direttore generale comunica al Capo del Dipartimento ogni sei mesi, ovvero ogni volta che ne ravvisa la necessità, gli incarichi superiori vacanti o che risulteranno vacanti durante il successivo semestre.
2. Il Capo del Dipartimento fissa le procedure di comunicazione dei posti disponibili, a norma dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo e convoca la commissione per il conferimento degli incarichi superiori nel termine di trenta giorni dalla conclusione delle predette procedure.
3. La Commissione individua i funzionari idonei al conferimento degli incarichi superiori e informa il Direttore generale a norma dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo entro tre mesi dalla comunicazione dei posti disponibili.
4. Il Direttore generale emette il provvedimento di conferimento dell'incarico entro trenta giorni dall'informativa ricevuta dalla Commissione.



Il Ministro della Giustizia

Art. 4 (Categorie di titoli)

1. La Commissione attribuisce al funzionario il punteggio risultante dalle valutazioni delle seguenti categorie di titoli:
 - a) incarichi espletati;
 - b) responsabilità assunte;
 - c) percorsi formativi seguiti.
2. Per il conferimento degli incarichi vacanti sono valutati i titoli acquisiti nel quinquennio anteriore all'anno di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 5 (Incarichi espletati)

1. La Commissione attribuisce, per gli incarichi espletati, il seguente punteggio:
 - a) Amministrazione centrale
 - 1) Direttore di ufficio, individuato come incarico superiore.....p.4,00
 - 2) Direttore di ufficio.....p.3,00
 - 3) Direttore aggiunto di ufficio, individuato come incarico superiore.....p.1,50
 - 4) Direttore aggiunto di ufficio.....p.1,00
 - b) Provveditorati regionali
 - 1) Direttore di ufficio, individuato come incarico superiore.....p.4,00
 - 2) Direttore di ufficio.....p.3,00
 - 3) Direttore aggiunto di ufficio, individuato come incarico superiore.....p.1,50
 - 4) Direttore aggiunto di ufficio.....p.1,00
 - c) Uffici Esecuzione Penale Esterna
 - 1) Direttore di ufficio locale.....p.3,00
 - d) Istituti penitenziari
 - 1) Direttore di istituto, individuato come incarico superiore.....p.4,00
 - 2) Direttore di istituto.....p.3,00
 - 3) Vice direttore di istituto, individuato come incarico superiore.....p.1,50
 - 4) Vice direttore di istituto.....p.1,00
 - e) Scuole e altri Servizi dirigenziali
 - 1) Direttore.....p.2,00
2. Il punteggio di cui al comma 1 è attribuito per ciascun anno ed è riconosciuto solo quando è stato prestato un servizio con presenza effettiva superiore ai sei mesi e quindici giorni.
3. L'incarico di reggente di altro istituto o ufficio, espletato in maniera continuativa



Al Ministro della Giustizia

nella stessa sede per un periodo superiore a sei mesi, è valutato con la attribuzione della frazione di 1/12 del punteggio di cui al comma 1, per ciascun mese di reggenza.

4. Ai fini del riconoscimento del punteggio, la Commissione considera esclusivamente gli incarichi o le funzioni formalmente assegnati.

Art. 6

(Responsabilità assunte)

1. La Commissione valuta, quali responsabilità assunte, la qualità e complessità dell'incarico svolto dal funzionario, nonché gli ulteriori incarichi svolti rispetto a quelli di cui all'articolo 5.

2. La Commissione attribuisce, in relazione alla valutazione di cui al comma 1, un punteggio non superiore a 15 punti.

Art. 7

(Percorsi formativi seguiti)

1. La Commissione valuta il percorso formativo seguito dal funzionario ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo, attribuendo un punteggio non superiore a 10 punti.

Arti. 8

(Colloquio)

1. La Commissione esprime le valutazioni di cui agli articoli 6 e 7 sulla base di un colloquio col funzionario.

2. La Commissione attribuisce i punteggi relativi alle responsabilità assunte e ai percorsi formativi seguiti, valutandone la funzionalità e coerenza rispetto all'incarico da conferire.

Art. 9

(Sanzioni disciplinari)

1. La Commissione non ammette alla valutazione i funzionari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo.



Il Ministro della Giustizia

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, la Commissione riduce il punteggio attribuito al funzionario in ragione di sanzioni disciplinari inflittele, nel quinquennio anteriore all'anno di valutazione, nella misura che segue:

- a) censuraper ogni sanzione p. 1,00;
- b) riduzione dello stipendioper ogni sanzione p. 3,00;
- c) sospensione dalla qualifica fino a tre mesiper ogni sanzione p. 4,00;
- d) sospensione dalla qualifica superiore a tre mesi..... per ogni sanzione p. 5,00.

Art. 10

(Idoneità e attribuzione dell'incarico)

1. La Commissione dichiara idoneo all'incarico superiore, per il quale si svolge la valutazione comparativa, il funzionario che riporta un punteggio non inferiore a 23.

Art. 11

(Norme di coordinamento)

1. Quando la Commissione procede, ai sensi del presente decreto, alla valutazione dei funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria, in dotazione al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, come da Tabella F allegata al regolamento, le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio presso il predetto Dipartimento.

2. La Commissione, quando dichiara l'idoneità dei funzionari di cui al comma 1, informa il Direttore generale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo, nonché il Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, il quale esprime le proprie valutazioni per l'emissione del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 12

(Pubblicità)

1. Le procedure di comunicazione dei posti disponibili ed i provvedimenti di conferimento degli incarichi sono tempestivamente pubblicati sul sito *internet* del Ministero.



Il Ministro della Giustizia

Art. 13
(*Efficacia*)

1. Il presente decreto ha efficacia per un triennio a decorrere dalla sua adozione.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Dato in Roma,

Il Ministro
Andrea Orlando